



# Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## Allegato n.2

al Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità  
amministrativa delle persone giuridiche, delle società  
e delle associazioni anche prive di personalità  
giuridica)

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regolamento dell'organismo di Vigilanza.....</b>	<b>3</b>
2.1	Composizione dell'Organismo di Vigilanza, Quorum costitutivo e deliberativo .....	3
2.2	Adunanze dell'Organismo di Vigilanza e formalità per la convocazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.3	Attività dell'Organismo di Vigilanza .....	3
2.4	Segretario e Libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza .....	4
2.5	Dimissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	4
2.6	Rieleggibilità e Revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	4
2.7	Requisiti soggettivi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità .....	4

## 1 Premessa

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti peculiari ed imprescindibili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo voluto dal Legislatore nell'ambito della normativa concernente la "responsabilità para – penale" delle imprese.

Tale Organismo ha il compito di garantire l'effettività del modello di salvaguardia, vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso e di vagliare la sua costante adeguatezza ed aggiornamento, proponendo, eventualmente, le relative modificazioni all'organo decisionale.

Di seguito si riportano, nel dettaglio, le regole che presiedono al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza redatte alla luce delle prescrizioni volute dal Legislatore con il D. Lgs. 231/2001.

## 2 Regolamento dell'organismo di Vigilanza

### 2.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza, Quorum costitutivo e deliberativo

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico costituito al fine di garantire l'indipendenza, l'autonomia e la professionalità dello stesso, da un soggetto individuato dall'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza, nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

### 2.2 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza attuerà la propria azione di vigilanza seguendo le seguenti direttrici operative:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio;
- nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure implementate;
- studio di nuove procedure nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili;
- modifiche delle procedure in essere qualora l'attività aziendale subisca delle modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa;
- modifiche del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo scaturenti dalle attività sopra descritte;
- attivazione ed esecuzione di indagini interne in coordinamento con la funzione di controllo interno, indagini anche funzionali ad assolvere ai doveri di controllo in materia di anticiclaggio, imposti all'Organismo di Vigilanza dall'art. 52 del D.Lgs. 231/07. Con riferimento a tale ultimo incumbente, l'Organismo potrà decidere di avvalersi della collaborazione di un soggetto interno all'organizzazione della società, che funga da referente;
- effettuazione di attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione ad eventuali modifiche legislative che vadano ad interessare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;

- proposta di sanzioni disciplinari nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico.

### **2.3 Verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza**

Il Componente Unico dell'O.d.V. provvederà a redigere il verbale delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza stesso e a trasmetterne copia al C.d.A. per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.

I verbali contenenti le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, saranno archiviati in forma cartacea in apposito registro tenuto presso l'Ufficio Controllo di Gestione.

### **2.4 Dimissioni del Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza**

La volontà di dimettersi dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le dimissioni saranno immediatamente efficaci.

### **2.5 Rieleggibilità e Revoca del Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza**

Il Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza è, alla scadenza del mandato, rieleggibile.

Il Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza è revocabile dal CdA nel caso abbia svolto la funzione con negligenza ovvero abbia perso i requisiti soggettivi di cui al punto 2.6.

### **2.6 Requisiti soggettivi del Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità**

Il Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza deve attestare l'assenza di cause di incompatibilità – facendone apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina – allo svolgimento dell'incarico che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- non vantare rapporti lavorativi, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e succ. modd. e integr.;
- non essere portatore di conflitti di interesse, anche potenziali, con la società;
- non avere svolto, nei tre esercizi precedenti all'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o in caso di estinzione del reato, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell'antiriciclaggio;

- non essere stato condannato alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato condannato alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo.